

Sent. 189/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37799** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato a istanza del sig.:

xxxxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxxxxx e ivi residente al xxxxxxx n. xxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Donvito (DNVGNT64M26E038A) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle alla via Giunone n. 53 (avvocatodonvitogiacinto@pec.giuffre.it);

contro:

Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici alla via Melo n. 97 è *ope legis* domiciliato (ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 23.7.2025, l'Avv. Nicola Tatone (presente in

sostituzione dell'Avv. Donvito) per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 27.12.2024 il sig. xxxxxx, già dipendente civile dell'Aeronautica Militare presso xxxxxxxxx e collocato in pensione dall'xxxxxx, premesso:

- di avere, con ricorso *ex* art. 414 c.p.c. depositato il xxxxxx, convenuto dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di xxxx il Ministero della Difesa e l'INPS al fine di: *1)* accertare e dichiarare il suo diritto al riscatto *ex* d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 del servizio non di ruolo svolto in qualità di xxxxxxx dall'xxxxxxxxx al xxxxxxx, con conseguente rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento a carico dello Stato; *2)* ordinare all'INPS l'integrazione di anni 1 di contribuzione sulla pensione, con ogni conseguenza di legge sulla determinazione della prestazione previdenziale; *3)* condannare il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare al pagamento di spese e competenze di giudizio con vincolo di distrazione;
- che il Ministero della Difesa e l'INPS si costituivano in giudizio chiedendo entrambi dichiararsi l'infondatezza del ricorso; in via preliminare l'INPS eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti;
- che all'udienza del xxxxx il Giudice del lavoro adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e indicato la Corte dei conti territorialmente competente quale autorità munita di giurisdizione;

ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, trascrivendo integralmente

il ricorso proposto al Giudice del lavoro con cui aveva rappresentato:

- di avere, nel corso del rapporto di lavoro, svolto servizio non di ruolo in qualità di xxxxxx (periodo xxxxxxx);
- di avere presentato il xxxxxx domanda di riscatto di detto servizio, approvata dal Comando xxxxxxx con decreto n. xxxx del xxxxx che determinò l'onere di riscatto del predetto periodo in lire xxxxxx «*da recuperare in 12 rate mensili, a decorrere dal 2° mese successivo a quello di registrazione alla Corte dei Conti del presente decreto*»;
- che il versamento dell'onere di riscatto poteva avvenire in unica soluzione ovvero in rate mensili (massimo n. 12) con prelievo alla fonte in busta paga; in quest'ultima ipotesi il datore di lavoro aveva l'obbligo di disporre c.d. "reversale" degli importi trattenuti in favore dell'Istituto previdenziale, che all'atto del pensionamento avrebbe ricongiunto il periodo riscattato ai fini previdenziali. Il procedimento si perfezionava con l'annotazione del riscatto sul foglio matricolare e, quanto all'Istituto previdenziale, con l'aggiornamento dell'estratto contributivo;
- che il xxxxx ha effettuato i prelievi alla fonte, annotato sul foglio matricolare il "*Riscatto xxxx ai fini di pensione (D.P.R. 1092/73)*" e disposto reversale in favore dell'Istituto, che a sua volta ha aggiornato la posizione previdenziale (gli estratti contributivi di maggio xxxx, novembre xxxxx, nonché luglio, ottobre e novembre xxx valorizzano il riscatto per servizio relativo ai periodi xxxxxxx e xxxxxxx);
- che, secondo quanto indicato nella nota ministeriale n. xxxx del xxxxx, «*In fase di collocamento a riposo, le attuali procedure dell'INPS prevedono necessariamente l'attestazione, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto*

pagamento del periodo riscattato»;

- che con nota xxxxx del xxxx il xxxxx ha rifiutato il rilascio di tale attestazione con la motivazione che "*Agli atti di questo Comando non risulta operata la relativa trattenuta stipendiale e/o versato il corrispettivo previsto*»;
- che, in senso contrario, la positiva conclusione del procedimento di riscatto è documentata dal «*Prospetto riepilogativo dei servizi contributivi prestati dal xxxxxxxxx*» con cui il Ministero della Difesa, «*esaminati i documenti matricolari in possesso di questo Comando*», ha attestato che al xxxxx l'anzianità del ricorrente era composta da anni xxx, mesi xx e giorni xx di servizio effettivo nonché anni xxx, mesi xx e giorni xx di anzianità contributiva, incluso il servizio di xxxx prestato dall'xxxx al xxxxxx;
- di avere presentato domanda di riscatto di altro periodo (mesi xx e giorni xx) non coperto da contribuzione, accolta con decreto n. xxxx del xxxx del Comandante xxxxxx; anche in tal caso il provvedimento disponeva che gli oneri fossero addebitati (in n. 10 rate) sui prospetti paga e il xxxxx ha operato la trattenuta; le due fattispecie sarebbero sovrapponibili, ancorché solo nel secondo caso il datore abbia definito positivamente il procedimento, attestando di aver operato la trattenuta;
- che con nota via pec del xxxx, indirizzata per conoscenza al suo difensore, l'INPS di xxxx ha chiesto al xxxxxx di confermare l'avvenuto pagamento dell'onere di riscatto stabilito dal decreto n. xxxxx, evidenziando l'impossibilità – in difetto di tale conferma – di procedere alla certificazione del periodo riscattato e, di conseguenza, alla certificazione complessiva del diritto a pensione in mancanza di un'attestazione positiva;
- che, in riscontro a tale richiesta, con nota n. xxxx del xxx il xxxxxx ha

ribadito che «*agli atti dello scrivente, non si riscontra l'avvenuto pagamento dell'onere di riscatto pari ad Euro xxxx derivante dal decreto n°xxxx del xxxx del Comando xxxxxxx*»;

- che conseguentemente l'INPS ha definito negativamente il procedimento per assenza di prova dell'avvenuto pagamento.

In relazione a quanto precede, il sig. xxxxx ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riscatto e, per l'effetto, condannare l'INPS all'integrazione contributiva di un anno, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento di spese e competenze di giudizio (con vincolo di distrazione) e reiterando altresì la richiesta istruttoria (prova per testi) formulata con l'atto introduttivo del giudizio *ex* art. 414 c.p.c.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui – reiterando le eccezioni e richieste formulate con la memoria di costituzione innanzi al Giudice del lavoro (pure integralmente riportate) – ha chiesto il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata.

In particolare, secondo l'Ente previdenziale:

- sarebbe indimostrata l'affermazione del ricorrente circa l'effettuazione, da parte del xxxxx, dei prelievi alla fonte delle rate dovute; altresì irrilevanti sarebbero le reversali inoltrate all'Istituto, attestanti l'esistenza di un ordine di riscossione e non l'effettiva riscossione; infine, alcuna valenza probatoria in ordine al perfezionamento del riscatto avrebbe l'aggiornamento della posizione assicurativa, avendo l'estratto conto consultabile attraverso il portale MyInps un valore non certificativo ma meramente indicativo;
- a fronte delle citate procedure INPS contemplanti l'attestazione, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto pagamento degli oneri di riscatto, in nessun

modo l'Istituto avrebbe potuto ritenere perfezionato un procedimento in relazione al quale l'Amministrazione di appartenenza ha sostenuto non essere intervenuto il versamento della relativa provvista.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo una relazione del xxxxxx in cui si ricapitola la corrispondenza intercorsa con il ricorrente.

4. – All'udienza del 23.7.2025 le difese del ricorrente e dell'INPS hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

5. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

6. – Il ricorso deve essere accolto.

7. – L'odierna vertenza ha a oggetto il diritto al riscatto del servizio non di ruolo prestato dal ricorrente (in qualità di xxxxx) nel periodo xxxxxx; periodo non valorizzato all'atto del pensionamento ai fini della prestazione previdenziale.

8. – L'avvenuto pagamento degli oneri per il riscatto chiesto dal sig. xxxxxxx e al medesimo assentito con il citato decreto n. xxxx e, dunque, la sussistenza dei presupposti per ritenere positivamente concluso il procedimento di riscatto di che trattasi, sono attestati da:

- il «*Documento matricolare*» del xxxxxx datato xxxxx in cui a p. 2, nello spazio «*16. Servizi e/o periodi di valutazione ai fini pensionistici*», figura tra gli altri il riferimento al «*Riscatto xxxx ai fini di pensione (D.P.R. 1092/1973)*»;
- il «*Prospetto riepilogativo dei servizi contributivi prestati dal xxxxxxx – Posizione economica (Legge 122/2010) Seconda Area F2*» del Ministero della

Difesa, in cui «*si attesta*» che alla data del xxxxx l'anzianità è composta da anni xx, mesi xx e giorni xx di servizio effettivo nonché anni xx, mesi xx e giorni xx di anzianità contributiva; il dettaglio dei servizi prestati reca l'espresso riferimento a quello di «*xxxxxxx*» nel periodo xxxxxxx.

Si tratta di documenti la cui valenza certificativa, anche in ragione delle inequivoche formule espressive utilizzate, è indubbia.

8.1 – La conferma dell'adempimento degli oneri di riscatto si rinviene nelle reversali (degli importi trattenuti in busta paga) disposte dal xxxxxxx in favore dell'INPS e sulla cui base l'Istituto ha effettuato i periodici aggiornamenti della posizione previdenziale del ricorrente mediante gli appositi estratti conto, dando atto del citato riscatto.

Sul punto, in senso contrario a quanto argomentato dalla difesa dell'INPS in ordine al valore non certificativo dell'estratto conto consultabile sul portale INPS, in sede di legittimità è stato chairito che «[…] *l'attestazione, da parte dell'ente, della situazione contributiva, previdenziale e pensionistica, come la relativa comunicazione, ha valore certificativo della situazione in essa descritta ed è connesso all'obbligo di informativa e alla conseguente responsabilità per il suo esatto adempimento a carico dell'ente previdenziale (v., fra le tante, Cass. 15 novembre 2016, n. 23282)*» (Cass. civ., sez. lav., ord. 14.1.2019, n. 609).

8.2 – L'art. 2697 c.c., dopo aver posto la regola secondo cui «*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*» (comma 1), sancisce che «*Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*» (comma 2).

In proposito, mentre il ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, allegando i menzionati provvedimenti recanti l'attestazione dell'avvenuto riscatto, non altrettanto può dirsi per il Ministero della Difesa: infatti, tenuto conto del meccanismo previsto dal decreto n. xxxxxxx in ordine all'adempimento degli oneri di riscatto («*pagamento del contributo di riscatto di £ xxxxx da recuperare in n. 12 rate mensili, a decorrere dal 2° mese successivo a quello di registrazione alla Corte dei Conti del presente decreto*»), incombeva sulla P.A. datrice di lavoro – titolare del potere di effettuare le trattenute in busta paga – l'onere di dimostrare la mancata effettuazione di dette trattenute.

Ciò posto, prive di pregio appaiono le affermazioni – contenute nella nota del xxxxxx dell'xxxxxx di riscontro a istanza ostensiva del ricorrente – secondo cui «*Lo Scrivente Comando non è in possesso dei prospetti paga riferiti al personale civile in argomento per il periodo marzo/dicembre 1995, essendo decorsi più di 10 anni, limite di legge per la conservazione degli atti amministrativi*» e che «*non risulta agli atti di questo Comando alcun versamento a carico del dipendente civile xxxxxx in merito al riscatto servizi di cui al Decreto xxxxxxx, per cui non si è in possesso di alcuna reversale di versamento all'Istituto previdenziale*».

Infine, lo stesso contenuto della citata nota ministeriale n. xxxxx del xxxxx – nella parte in cui afferma che «*Nella quasi totalità dei casi, nel fascicolo personale dei dipendenti sono presenti sia la domanda e l'accettazione del riscatto del "corso xxxxx" che la prova dell'avvenuto pagamento.* ***Nei rimanenti casi, in cui il pagamento non risulta, l'Amministrazione, prima di inoltrare all'Istituto Previdenziale una segnalazione negativa, come*** **extrema**

ratio*, al fine di offrirgli un'ulteriore tutela, richiede al dipendente eventuale documentazione integrativa che attesti l'avvenuto pagamento. Questa procedura permette, in particolare ai dipendenti che all'epoca versarono le somme direttamente all'ente previdenziale in unica soluzione, ma che non avevano provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, di colmare tale carenza documentale e di valorizzare i periodi riscattati*» (enfasi aggiunta) – conferma la legittimità della traslazione dell'onere probatorio in capo all'interessato solo in caso di pagamento in unica soluzione degli oneri di riscatto all'ente previdenziale (fattispecie diversa da quella per cui è causa), in virtù del noto principio della c.d. vicinanza (o prossimità) della prova (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 30.11.2001, n. 13533).

9. – Per le ragioni che precedono, deve essere: *i)* affermato il diritto del ricorrente al riscatto *ex* d.P.R. 1092/73 del servizio non di ruolo svolto in qualità di xxxxx dall'xxxx al xxxxx; *ii)* per l'effetto, ordinata all'INPS l'integrazione di anni 1 di contribuzione sulla sua pensione.

10. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del solo Ministero della Difesa, stante la sostanziale estraneità dell'INPS alla vicenda per cui è causa.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37799**, così dispone:

- dichiara il diritto del ricorrente al riscatto *ex* d.P.R. 1092/73 del servizio non di ruolo svolto in qualità di xxxxx dall'xxxxx al xxxxx e, per l'effetto, ordina all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'integrazione di anni 1

di contribuzione sulla pensione del ricorrente;

- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Avv. Giacinto Donvito, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23.7.2025.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata l'1.8.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata l'1.8.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati

identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 1.8.2025 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)